Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022 | Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura

I commi da 7 a 12 dell’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno previsto una **procedura per il riversamento spontaneo** finalizzato a consentire alle **imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla **regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione**.

Più in dettaglio, il *comma 7* del citato articolo 5 del D.L. n. 146/2021 **offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, **maturato**

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **la possibilità di effettuare il riversamento dell'importo** del credito indebitamente utilizzato, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

La **procedura di riversamento spontaneo** è destinata ai soggetti che (nei periodi d'imposta sopra indicati al *comma 7*) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, **attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili** nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata *anche* dai soggetti che:

- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l'ambito di applicazione della misura in maniera **non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica** recata dall'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.
- abbiano commesso **errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili**, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella **determinazione della media storica di riferimento**;

L'accesso alla procedura è invece **in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente**, di **fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate**, di **false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti**, nonché nelle ipotesi in cui **manchi la documentazione idonea** a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta (*comma 8*). L'accertamento di **condotte fraudolente** dopo la comunicazione

di cui al *comma 9* da parte degli uffici delle imposte comporta la **decadenza dalla procedura** e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura **non può essere altresì utilizzata** per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia **già stato accertato con un atto di recupero crediti**, ovvero con **altri provvedimenti** impositivi, **divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un **atto istruttorio**, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, **non ancora divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore (**22 ottobre 2021**) del decreto-legge in esame, **il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero**, accertamento o constatazione, **senza possibilità di applicare la rateazione** prevista dal comma 10 (*comma 12*).

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario **inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022**. Il *comma 9* prevede che il **contenuto** e le **modalità di trasmissione** del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022**, specificando che nell'istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il **versamento** dell'importo del credito indebitamente

utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate **può essere effettuato in un'unica soluzione**, **entro il 16 dicembre 2022**, ovvero **in tre rate di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il **16 dicembre 2022** e le **successive** (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati **al tasso legale**) entro il **16 dicembre 2023** e il **16 dicembre 2024.** Il versamento degli importi dovuti è effettuato **senza avvalersi della compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (*comma 10*).

Il **comma 11** stabilisce che **la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto**. In caso di riversamento rateale, **il mancato pagamento di una delle rate** entro la scadenza prevista **comporta il mancato perfezionamento della procedura**, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una **sanzione pari al 30 per cento** degli stessi e degli **interessi** nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al **corretto perfezionamento della procedura** di riversamento è **esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione** di cui all'articolo 10-*quater* del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ora, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l'accesso alla speciale sanatoria, per i sopra descritti indebiti, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, **maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e *fino* a quello in corso al 31 dicembre 2019**, con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito e individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Nel provvedimento sulla falsariga del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ribadito che **la procedura non può essere utilizzata** per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata (**22 ottobre 2021**) in vigore del decreto-legge. Inoltre, l'accesso alla procedura *de qua* **è precluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta**. È fatto salvo l'esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione **deve presentare entro il 30 settembre 2022** il modello di domanda approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo del credito indebitamente utilizzato, **da eseguire entro il 16 dicembre 2022**. Dall'importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. **In caso di opzione per la rateazione**, è

previsto il versamento di tre rate di pari importo con **scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024**. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell'intero importo dovuto del credito e, **in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell'ultima rata**. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di sanzioni e interessi. **Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Link **al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022**, recante: «*Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146*», pubblicato il 01.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244